



Consulenti del Lavoro
▼ Ente Nazionale
Previdenza Assistenza



2009

Roma, 9 dicembre 2009

Ai Delegati ENPACL

e p.c. Al Presidente del CNO
Ai Consiglieri del CNO
Al Collegio dei Revisori del CNO
Ai Presidenti dei CC.PP.
Alle OO.SS. di Categoria

LL.II.

Care Colleghe e cari Colleghi,

il VII Congresso dei Consulenti del Lavoro si è appena concluso ed è tempo di bilanci. Anzitutto, è doveroso sottolineare l'ottima partecipazione che la Categoria ha voluto garantire all'evento, un evento che si è distinto per la scelta della *location*, per la cura dei dettagli pur con qualche piccola dimenticanza, per l'impegno ad avere tra i partecipanti Parlamentari e Ministri della Repubblica che hanno dato visibilità e valenza al nostro Congresso e alla nostra Categoria.

Certo, per essere il Congresso dei Consulenti del Lavoro è mancata la voce dei Consulenti del Lavoro. Fatta eccezione per l'apparizione dei Consiglieri nazionali all'interno delle tavole rotonde, a nessun Collega è stato infatti consentito di prendere la parola. Il grande assente è stato proprio il dibattito e l'autoreferenzialità l'ha fatta da padrona.

Peraltro, mi sia consentito, in qualità di Presidente dell'ENPACL, di dire che assente ai lavori è stata la nostra previdenza. In una fase importante come questa, con l'approvazione della riforma del sistema previdenziale appena pervenuta da parte dei Ministeri vigilanti, tutti i Colleghi – i giovani Colleghi in particolare – avrebbero avuto piacere di sentire parlare, magari nella relazione introduttiva, del tema del proprio futuro pensionistico.

Mi è stato concesso di portare il saluto del nostro Ente, pubblicato integralmente su www.enpacl.it a vantaggio di coloro che non erano presenti; non sono stato "fucilato" – perché non era possibile – per avere espresso, senza alcuna offesa per nessuno, il mio pensiero.

Al mio intervento, solo al mio intervento, la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine ha riservato una replica immediata, sulla cui opportunità e sul cui merito non esprimo valutazioni in quanto frutto di una propria cultura e visione del ruolo che riveste, come non ho compreso l'atteggiamento nei confronti del Segretario Nazionale dell'ANCL.

Tuttavia mi preme segnalarVi che – a differenza della capziosa interpretazione che si è voluta darne – il passaggio del mio intervento nel quale ho lanciato un appello alla Categoria affinché non si avalli la revisione dell'attuale assetto ordinistico procedendo professione per professione, era riferito alla riforma forense, ormai in discussione in aula al Senato e sulla quale pesa il silenzio del Comitato Unitario delle Professioni. Peraltro, proprio nel corso della successiva tavola rotonda tutti i partecipanti hanno sostenuto, con sfumature diverse, la mia stessa opinione.

Ero e resto dell'avviso che al termine di un percorso legislativo riformatore, durante il quale si sarà proceduto a rivedere specificità e competenze (o magari riserve) di ciascuna professione ordinistica in ordine sequenziale, vi saranno vincitori e vinti. Il Parlamento ha stabilito di iniziare con gli avvocati. Non è dato sapere quando sarà il turno dei Consulenti del Lavoro e in merito chiedo, come Consulente del Lavoro, la presentazione in Parlamento di una proposta di legge, onde essere in pista nel caso di un eventuale scelta, in tal senso, del Governo e del Parlamento.


Anche su questo importantissimo tema la Categoria, in occasione del proprio Congresso nazionale, non ha potuto prendere la parola né discutere. Eppure, in un Congresso che si rispetti, la Dirigenza si presta all'analisi e al giudizio su cosa è stato realizzato sino ad allora e – soprattutto – ascolta la visione del futuro che viene dalla voce di chi l'ha eletta.

“Famiglia” è un termine che è stato più volte usato durante gli interventi della Presidenza, riferito al complesso dei Consulenti del Lavoro. Una “famiglia” nella quale si condividono valori e obiettivi, strumenti e strategie, suggerimenti e desideri. Non si è “famiglia” quando si scrive al Ministero del Lavoro su problematiche che interessano la Categoria e coinvolgono altri Enti, senza informare né verbalmente né per iscritto gli altri interessati.

Sono convintissimo che l'unità vera e non verbale, tra Ordine, Sindacato e Cassa, è indispensabile se si vuole preservare la Categoria da altri interessi.

Cordiali saluti.

Il Presidente



P.S. Si allega:

lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine al Ministero del Lavoro in data 17/11/2009 e la risposta del Ministero del 3/12/2009.

23.NOV.2009 10:20 065409262

CNCL

#2900 P.001 /004

3^e-4^e-3^e



Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 454 - 00145 Roma
Tel. 06 5402821 - Fax 06 5402822
e-mail consiglio.nazionale@consulentedelavoro.it
C.F.: 90148330594



Roma, 17 novembre 2009

Prot. n. 10462/U/6

Al Direttore
GIOVANNI GEROLDI
Direzione Generale Politiche Previdenziali
Ministero del Lavoro
Via Flavia 6
00187 ROMA

Al Dirigente
CONCETTA FERRARI
Direzione Generale Politiche Previdenziali
Divisione IX Previdenza e assistenza gestita
dagli enti di diritto privato.
Ministero del Lavoro
Via Flavia 6
00187 ROMA

Oggetto: morosità contributive previdenziali.

Giungono da diversi Consigli Provinciali istanze di chiarimento circa i provvedimenti da adottare nei confronti di iscritti morosi per i contributi dovuti all'ENPACL.

Dall'esame del dettato normativo vigente o in via di approvazione emerge quanto segue:

La legge di riforma dell'Ente (L. 5/8/91 n. 249) prevede:

- all'art. 17, comma 5, che "l'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono, in caso di recliva, infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza."

- all'art. 17, comma 6, che "la comunicazione o la rettifica effettuate prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, costituiscono circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare"



Lo Statuto, approvato dall'Assemblea dei delegati lo scorso 24/6/2008, prevede:

- all'art. 11 che "per la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli e per le sanzioni per tardivo od omesso versamento degli stessi, si applicano le norme della Legge n. 249/91 e del regolamento di attuazione del presente statuto."

- all'art. 33, comma 1, lett. c), che "i Consigli Provinciali dell'Ordine hanno il compito di adottare i provvedimenti disciplinari adeguati alle violazioni degli obblighi contributivi, in conformità di quanto previsto dal regolamento di attuazione"

Il Regolamento, approvato dall'Assemblea dei delegati lo scorso 24/6/2008, prevede:

- all'art. 104, comma 1, (Regime sanzionatorio del contributo integrativo) che "L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza. Costituisce altresì infrazione disciplinare il mancato o incompleto versamento dei contributi sospettivi e/o integrativi, trascorsi 90 giorni dalle scadenze fissate dall'Ente"

Alla luce di quanto sopra richiamato, appare innanzitutto opportuno rivolgere l'attenzione sul rapporto tra l'art. 17 della legge n. 249/91 e l'art. 104, comma 1 del Regolamento. A tale riguardo si osserva:

- quanto alla irregolarità nelle comunicazioni, l'art. 104 riproduce solo parzialmente il dettato testuale dell'art. 17, omettendo il riferimento al presupposto della recidiva;

- l'art. 104 configura l'irregolarità nei versamenti alla stregua di una infrazione disciplinare, mentre non si rinviene alcuna previsione in tal senso nell'art. 17 e, più in generale, nella legge n. 249/91.

L'omissione del riferimento alla recidiva comporta, stando all'art. 104, che le irregolarità di comunicazione verrebbero a costituire, in difetto di recidiva, un illecito deontologicamente rilevante, la cui denuncia da parte dell'ENPACL imporrebbe l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale.



La questione andrebbe esaminata sotto due profili:

Il primo riguarda il potere dell'Ente di derogare, in sede statutaria, alla legge 249/91 anticipando il presupposto e, quindi, il momento della denuncia delle irregolarità nelle comunicazioni al Consiglio provinciale competente, che l'art. 17 subordina espressamente al verificarsi della recidiva.

Il secondo concerne il potere dell'Ente di qualificare tale irregolarità e l'irregolarità nei versamenti alla stregua di una infrazione disciplinare.

Non si mette in discussione l'ambito e la rilevanza dell'autonomia statutaria/regolamentare degli Enti di previdenza e assistenza, ma si chiede se l'ENPACL abbia facoltà di stabilire quali siano le condotte dei professionisti che assumono rilevanza disciplinare, essendo tale competenza prerogativa esclusiva dell'Ordine nell'esercizio del potere deontologico.

Tanto premesso, visto che la legge 249/91 stabilisce per il solo caso di recidiva che le irregolarità nelle comunicazioni costituiscono infrazione disciplinare, siamo a chiedere a codesto Spettabile Ministero che voglia confermare a questo Consiglio che quanto stabilito dal Regolamento dell'ENPACL è conforme ai presupposti di legge e, conseguentemente, la legittimità dell'applicazione delle sanzioni disciplinari per i casi di inosservanza delle disposizioni regolamentari.

Si evidenzia, infine, la necessità di avere un celere riscontro tenuto conto che vi sono dei ricorsi in attesa di definizione e che hanno per oggetto delle sanzioni disciplinari comminate dai consigli provinciali sulla base delle norme sopra citate.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

Marina Calderone

MEC/sb

23.NOV.2009 10:20 065409282

CNCL

#2508 P.004 /004

Destinatario

'D@previdenza@lavoro.gov.it'

'Div08previdenza@lavoro.gov.it'

'romeo.sanna@consulentiellavoro.it'

Letti

Letto: 17/11/2009 16.17



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*


DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
DIVISIONE IX



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

**Partenza - Roma, 03/12/2009
Prot. 24 / IX / 0023001**

CONS-Q-3
Allegati vari



All'Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza
per i Consulenti del lavoro
Viale del Caravaggio, 78
00147 Roma

Al Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti
del lavoro
Via C. Colombo, 456
00145 Roma

OGGETTO: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro – richiesta chiarimenti in merito alla legittimità dell'art. 104, comma 1, del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENPACL.

Con nota del 17 novembre u.s., acquisita al protocollo della scrivente il 23 novembre 2009, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha richiesto delucidazioni circa la coerenza e la conformità delle disposizioni contenute nell'art. 104, comma 1, del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENPACL - rubricato "Regime sanzionatorio del contributo integrativo" - rispetto alle disposizioni vigenti, in particolare recate dall'articolo 17 della legge n. 249 del 1991 che, invero, disciplinano primariamente fattispecie afferenti al sistema sanzionatorio.

Nella nota del 17 novembre u.s., si evidenzia in particolare che:

- L'art. 17, comma 5, della legge 5 agosto 1991, n. 249, recante *Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro*, dispone che "L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono, in caso di recidiva, infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza".

- Il successivo comma 6, stabilisce, poi, che "la comunicazione o la rettifica effettuate prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, costituiscono circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare".

-Il Regolamento deliberato dalla Assemblea nel giugno 2008, all'art. 104, comma 1, (*Regime sanzionatorio del contributo integrativo*) stabilisce invece, con la stessa formulazione dell'articolo 94 del testo di Regolamento prima vigente, che " L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza. Costituisce altresì infrazione disciplinare il mancato o incompleto versamento dei contributi soggetti e/o integrativi, trascorsi 90 giorni dalle scadenze fissate dall'Ente".

[Handwritten signature]

Un'attenta riflessione sulla questione proposta porta a concludere che è da condividere l'assunto del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro secondo cui non è possibile configurare un potere da parte dell'Ente previdenziale privato di dettare disposizione in materia di sanzioni disciplinare a carico degli iscritti all'Ordine stesso, essendo tale materia di esclusiva competenza della legge.

D'altra parte il Consiglio dell'Ordine, organismo avente natura pubblicistica non può che applicare norme di legge.

E' pertanto necessario, che l'ENPACL provveda di conseguenza, eliminando dal regolamento ogni riferimento alle sanzioni disciplinari, operando semmai un mero riferimento alle norme di legge concernenti la materia.

Si ricorda, peraltro, che l'ENPACL, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, deve comunque perseguire efficacemente l'attività di recupero crediti verso gli iscritti attivandosi con un idoneo controllo di gestione.

Si resta in attesa di conferma di adempimento da parte dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni Geroldi)

